

AS1025 - REGIONE LIGURIA - NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO LIBERALIZZAZIONI

Roma, 28 febbraio 2013

Regione Liguria

L'Autorità, nella riunione del 20 febbraio 2013, ha ritenuto necessario formulare alcuni rilievi in merito alla deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Liguria del 17 dicembre 2012, n. 31, recante *"Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)"*, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 27 dicembre 2012, n. 52.

Con tale provvedimento, il Consiglio Regionale ha inteso riformare la disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, introducendo al paragrafo 5 una serie di requisiti per l'apertura di nuove strutture di vendita di grandi dimensioni, tra cui ad esempio: l'obbligo di raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per il quale non sia richiesta l'acqua potabile; l'implementazione di punti di ricarica per i veicoli a trazione elettrica; la protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate; o la valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura e all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni. Con riferimento ai requisiti previsti per l'apertura di strutture di vendita, l'Autorità ha infatti più volte indicato che l'imposizione di vincoli alla libera iniziativa economica deve essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico (*i.e.*, tali vincoli devono essere conformi al principio di proporzionalità). Ciò in quanto la previsione di vincoli eccessivi può aggravare il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, così favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti.

Con riguardo ai richiamati requisiti ai fini dell'autorizzazione all'apertura di strutture di vendita di grandi dimensioni di cui al paragrafo 5 della deliberazione, l'Autorità, ritenendo che la loro imposizione possa giustificarsi solo laddove questi siano effettivamente indispensabili a soddisfare esigenze di preminente interesse generale, quali la salute pubblica e l'ambiente, ovvero esigenze di inquinamento acustico e di viabilità, e siano conformi al citato criterio della proporzionalità, osserva in ogni caso che il rispetto del principio di non discriminazione, di primaria rilevanza sotto il profilo concorrenziale, richiede che gli adempimenti ivi previsti siano posti a carico di tutti gli operatori presenti sul mercato. Allo stato, tali requisiti hanno invece natura asimmetrica, poiché rappresentano adempimenti posti a carico dei nuovi entranti e non sono applicabili alle superfici di vendita esistenti, in tal modo ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.

L'Autorità auspica che la Regione Liguria riesamini, sulla base delle precedenti considerazioni, le segnalate disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale del 17 dicembre 2012, n. 31, al fine di adeguarle ai principi posti a tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella